



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n. **574** del **04/03/2024**

Oggetto: **Protezione Civile_ Revoca ordinanza n. 511 del 26/02/2024
(Chiusura tratti a livello di sponda delle piste ciclabili cittadine)**

Proponente:

PG Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

U.O. proponente:

PG3 Protezione Civile



Il Sindaco

nella sua qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile

Vista l'ordinanza del 26 Febbraio 2024 n. 511 con la quale veniva disposta la chiusura delle piste ciclabili a livello di sponda sul territorio comunale al fine di garantire la pubblica incolumità;

Visto il Bolletino meteo emesso in data odierna alle ore 10,05 dal Centro Funzionale Regionale;

Rilevato che, al momento, i livelli idrometrici dell'intero reticolo idraulico minore presente sul nostro territorio comunale sono al di sotto della soglia minima di attenzione e che i tratti delle piste ciclabili a livello di sponda risultano percorribili;

Visti:

- l'art. 54 della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della Legge 23 maggio 2008 n. 125;
- l'art. 3 comma 1 lettera c) del Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'art. 12 comma 5 lettera a) del citato Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'allegato 1 alla delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 2015;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza del 26 Febbraio 2024 n. 511 di chiusura delle piste ciclabili nei tratti a livello di sponda sul territorio comunale.

Le disposizioni di cui sopra saranno valide a decorrere dalla firma e pubblicazione della presente Ordinanza.

La divulgazione della presente ordinanza avverrà mediante l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione locali, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e divulgazione mediante l'uso dei social network istituzionali.

Dispone che la presente ordinanza, ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. 267/2000, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Prato anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari ritenuti utili per la sua attuazione.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma; della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed



entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Prato, il 05 Marzo 2024

Matteo Biffoni